

GUIDA ISEE

ANNO ACCADEMICO 2026/2027

INDICE

1. Normativa di riferimento	Pag. 2
2. Scadenze	Pag. 2
3. Acquisizione ISEE	Pag. 3
4. Laureandi entro Marzo 2027	Pag. 4
5. ISEE corrente	Pag. 5
6. Controlli di veridicità delle autocertificazioni	Pag. 5
 Appendice 1 - Nucleo familiare ai fini ISEE (composizione nucleo, studente indipendente, nuclei con genitori separati o mai coniugati, nucleo dottorandi, nuclei con disabili, casi particolari)	Pag. 7
 Appendice 2 - Calcolo d'ufficio dell'ISEE per studenti non internazionali e dottorandi residenti all'estero o con familiari residenti all'estero	Pag. 10
 Appendice 3 - Calcolo d'ufficio dell'ISEE per studenti che richiedono la Borsa di Studio, residenti all'estero o con familiari residenti all'estero	Pag. 13
 Tabella 1 - Elenco Paesi con esenzione dal produrre i documenti economici esteri	Pag. 15
 Tabella 2 - Elenco Paesi con obbligo di produrre i documenti economici esteri	Pag. 19
 Modulo richiesta calcolo ISEE per studenti stranieri o italiani residenti all'estero o con redditi e patrimoni esteri	Pag. 20

1. Normativa: l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o per dottorati

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è regolato dal DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni, con specificità all'art. 8.

Per i dottorandi è previsto uno specifico ISEE (vedi [Appendice 1 - punto 3](#)).

L'ISEE è un attestato che ogni persona residente in Italia può ottenere gratuitamente:

- attraverso l'apposita procedura sul sito web dell'INPS;
- presso i soggetti preposti (Caaf, commercialisti, ecc...).

Il calcolo dell'ISEE non è obbligatorio.

Il calcolo dell'ISEE è necessario per: la riduzione della contribuzione universitaria dovuta, il calcolo della Tassa Regionale, le Borse di Studio, gli alloggi, la ristorazione, la mobilità internazionale, le 150 ore.

L'ISEE viene calcolato sulla base dei dati dichiarati nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: chi sottoscrive la DSU è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati in essa contenuti.

I tempi per l'ottenimento dell'ISEE sono mediamente di 3-5 giorni lavorativi, che possono aumentare nel caso di studente non indipendente non residente con i genitori ([vedi Appendice 1 - punto 2](#)).

Per l'a.a. 2026/2027 (ISEE calcolati nel corso dell'anno solare 2026) i redditi a cui fare riferimento sono quelli dell'anno solare 2024 (CU e dichiarazioni 2025) ed il patrimonio (sia immobiliare, che mobiliare) posseduto al 31 dicembre 2024.

NB: in caso di consegna tardiva dell'ISEE, tra gennaio e settembre 2027, i dati da considerare per il calcolo dell'ISEE 2027 saranno redditi 2025 e patrimonio al 31/12/2025.

2. Scadenze

Salvo casi specificati nella presente guida, per non incorrere in sanzioni è necessario sottoscrivere la DSU per ottenere l'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o per dottorato (senza omissioni/difficoltà), o consegnare il modulo di calcolo dell'ISEE (per le casistiche indicate in Appendice 2), **tra l'01/01/2026 ed il 13/11/2026**.

La seguente tabella riassume le scadenze previste:

Data sottoscrizione DSU o consegna modulo calcolo ISEE	Esito	Conseguenza
Tra l'01/01/2026 ed il 13/11/2026	In tempo	Calcolo contribuzione dovuta senza penali
Tra il 14/11/2026 ed il 31/12/2026	In ritardo	Maggiorazione del 10% della contribuzione dovuta, con un minimo di 50,00 Euro
Oltre il 31/12/2026	Oltre i termini	Maggiorazione del 25% della contribuzione dovuta, con un minimo di 300,00 Euro (unicamente per coloro che non hanno sottoscritto l'ISEE nel 2026)
Per soli laureandi oltre il 13/11/2026 (vedi punto 4)	Oltre i termini	Calcolo contribuzione dovuta senza penali, solo per laureandi con non più di 25 CFU mancanti, oltre la prova finale, al 30/09/2026

Attenzione: per la richiesta di **alloggi** la sottoscrizione della DSU deve avvenire entro il 20/08/2026, mentre per la richiesta di **Borsa di Studio DS** la sottoscrizione della DSU deve avvenire entro il 30/09/2026.

Gli studenti residenti all'estero o con familiari residenti all'estero, per il calcolo dell'ISEE ai fini di alloggio, Borsa di Studio DS e altri benefici del bando DSU, devono fare riferimento all'[Appendice 3](#) della presente guida.

Per gli studenti **immatricolati a corsi di laurea magistrale tra l'1 gennaio 2027 ed il 9 marzo 2027** verranno accettati senza penale gli ISEE conformi la cui DSU sia stata sottoscritta tra l'01/01/2026 ed il 19/03/2027. Gli ISEE conformi presentati successivamente al 19/03/2027 sono acquisiti con applicazione di una maggiorazione pari al 25% della contribuzione dovuta, con un importo minimo di 300,00 euro.

In questo caso, l'ISEE conforme dovrà essere inviato per mail a contribuzione@unimib.it (tramite account campus ed indicando nella mail il proprio numero di matricola).

3. Acquisizione ISEE

L'Ateneo accetta solo **ISEE conformi**, cioè ISEE privi della dicitura "omissioni/difformità" e calcolati:

- per **prestazioni per il diritto allo studio universitario** a favore dello studente;
- o per **corsi di dottorato**, se dottorando (vedi [Appendice 1 - punto 3](#));

La dicitura "*omissioni/difformità*" indica la presenza di incongruenze o informazioni mancanti nella DSU rilevate dall'INPS. Le attestazioni ISEE che riportano tale dicitura non sono considerate conformi; pertanto lo studente è tenuto a correggere l'ISEE.

L'Università prevede 3 differenti tipi di acquisizioni degli ISEE:

Acquisizione automatica

- solo per iscritti all'a.a. 2026/2027 (in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione, l'ISEE non viene acquisito in automatico);
- solo per ISEE con DSU redatta nel corso dell'anno solare 2026 (se lo studente non fa calcolare l'ISEE l'acquisizione automatica non è possibile);
- solo per ISEE conformi.

Invio per mail a contribuzione@unimib.it

- per coloro che NON rinnovano l'iscrizione per l'a.a. 2026/2027;
- per coloro che vogliono modificare l'ISEE già acquisito a sistema;
- per coloro che consegnano l'ISEE oltre il 31/12/2026 (ISEE 2027);
- per coloro che consegnano **l'ISEE corrente**.

Attenzione: la presentazione tardiva dell'ISEE è consentita esclusivamente agli studenti per i quali non risulti già acquisito un ISEE conforme sottoscritto nel 2026. Un ISEE conforme sottoscritto nel 2027 non può sostituire un ISEE conforme sottoscritto nel 2026.

Calcolo d'ufficio (a richiesta - [vedi Appendice 2](#))

L'ISEE deve essere richiesto direttamente all'Università da:

- studenti con nucleo familiare totalmente o parzialmente all'estero;
- studenti con una situazione particolare che richiede un calcolo manuale da parte dell'Università;
- dottorandi non residente in Italia.

NB: eventuali casi particolari che non rientrassero nelle casistiche indicate in questa guida dovranno essere segnalati a contribuzione@unimib.it per una valutazione specifica.

Il caso di mancato riscontro nella banca dati INPS di un ISEE conforme e in corso di validità o di mancato invio dell'ISEE o di documenti richiesti, gli studenti non potranno:

- beneficiare di alcun esonero parziale (vedi Guida Esoneri);
- presentare domanda per ottenere Borse di Studio;
- ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso di partecipazione alle collaborazioni studentesche 150 ore;
- beneficiare dell'integrazione di Ateneo della Borsa di Mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus Plus.

Coloro che volessero accedere ai servizi sopra indicati e non intendessero sottoscrivere l'ISEE, con conseguente applicazione della contribuzione massima, sono invitati a contattare l'Ufficio Contribuzione Studentesca tramite mail a contribuzione@unimib.it. Nella mail si chiede di indicare il nominativo, il numero di matriola e l'intenzione di essere assegnati alla contribuzione massima senza ISEE.

4. Laureandi entro Marzo 2027

Gli studenti iscritti per l'a.a. 2025/2026 all'ultimo anno di corso o ad anni successivi che, alla data del 30 settembre 2026, siano in difetto di non più di 25 CFU oltre alla prova finale prevista per il conseguimento del titolo, non sono tenuti al rinnovo dell'iscrizione per l'a.a. 2026/2027 entro le scadenze ordinarie e sono esonerati dal pagamento di penali per tardivo pagamento delle rate e tardiva presentazione dell'ISEE.

Casistiche	Iscrizione ed ISEE
Laureandi con NON più di 25 CFU mancanti, oltre la prova finale, al 30/09/2026	- Non devono rinnovare l'iscrizione a settembre 2026; - In caso di mancato conseguimento del titolo entro la sessione di Marzo 2027, devono rinnovare l'iscrizione entro il 31/03/2027 senza addebito di penali; - Devono inviare l'ISEE per mail a contribuzione@unimib.it, preferibilmente entro il 13/11/2026.
Laureandi con PIU' di 25 CFU mancanti, oltre la prova finale, al 30/09/2026	- Possono non rinnovare l'iscrizione a settembre 2026; - In caso di mancato conseguimento del titolo entro la sessione di Marzo 2027, devono rinnovare l'iscrizione entro il 31/03/2027 con addebito di penali; - Devono far calcolare l'ISEE entro il 13/11/2026. Oltre tale data è previsto l'addebito della penale per tardiva presentazione; - L'ISEE sarà acquisito automaticamente se calcolato entro il 31/12/2026 e se, al momento dell'acquisizione, l'iscrizione all'a.a. 2026/2027 risulterà già rinnovata. Negli altri casi, l'ISEE deve essere inviato per mail a contribuzione@unimib.it

Informazione relativa al conteggio dei CFU

Nel conteggio dei 25 CFU rientrano solo le attività in piano. In caso di modifica del piano si terrà conto del piano di studi definitivo approvato anche dopo il 30/09/2026, pertanto nel caso in cui alcune delle attività

non fossero ancora state inserite in piano al 30/09/2026, ma fossero già state sostenute o programmate occorre tenerne conto per valutare le soluzioni sopra esposte (es: seminari, tirocini, corsi elettivi, ...).

In presenza di insegnamenti, composti da più moduli, i CFU saranno conteggiati solo quando l'intero insegnamento sarà registrato nel libretto..

In caso di dubbi contattare contribuzione@unimib.it

Attenzione: per la richiesta di Alloggi, Borsa di Studio DS e Mensa agevolata anche chi intende laurearsi entro Marzo 2027 è tenuto a rinnovare l'iscrizione.

Attenzione

Gli studenti che non conseguono il titolo entro la sessione di Marzo 2027 sono tenuti a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2026/2027.

In tal caso è dovuta l'intera contribuzione prevista per l'a.a. 2026/2027, determinata sulla base dell'ISEE e degli eventuali benefici spettanti.

5. ISEE corrente

L'ISEE corrente è un particolare ISEE richiedibile solo dopo aver fatto calcolare l'ISEE ordinario ed in presenza di particolari situazioni lavorative o che hanno portato ad importanti diminuzioni di reddito e/o patrimonio di parte dei componenti del nucleo familiare.

Può essere richiesto presso lo stesso ente che ha predisposto la DSU per il calcolo dell'ISEE ordinario.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il sito dell'INPS o a rivolgersi a Caaf o commercialisti abilitati al calcolo dell'ISEE.

L'Ateneo accetta l'ISEE corrente, se in corso di validità alla data in cui viene inviato tramite mail campus a contribuzione@unimib.it

6. Controlli di veridicità delle autocertificazioni

6.1 Controlli

L'Ateneo, ai fini dell'accertamento dei dati dichiarati nella DSU, si avvale delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche richiedendo agli studenti, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. Lgs. 109/98 e dell'art. 4 comma 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

L'Ateneo, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, provvede al controllo formale e sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti avvalendosi di collegamenti diretti con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia del Territorio, nonché con gli Uffici Anagrafe dei Comuni od ogni altra Pubblica Amministrazione detentrici dei dati autocertificati.

L'Ateneo potrà anche avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza, riservandosi di segnalare situazioni che necessitano approfondimenti od ulteriori indagini.

Ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile i controlli verranno effettuati entro 5 anni decorrenti dall'ultima indebita fruizione connessa e conseguente all'autocertificazione rivelatasi non veritiera.

6.2 Conseguenze in caso di non veridicità

In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 10, comma 3 del D. Lgs. 68/2012 e l'ulteriore sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.

6.2.1 Sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012

Per ogni dichiarazione non veritiera accertata, lo studente dovrà corrispondere quale sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012 il triplo della differenza tra quanto dovuto a seguito dell'accertamento e quanto versato sulla base dell'errata dichiarazione.

È inoltre prevista la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata degli studi.

È fatta salva l'adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino gli estremi di reato (art. 331 c.p.p.).

6.2.2 Sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010

In caso di accertamenti di non veridicità, si applica altresì, in aggiunta alla sanzione di cui al punto precedente, la sanzione ex art. 38, comma 3 D.L. 78/2010, di importo variabile compreso tra € 500,00 ed € 5.000,00 e determinata secondo il vigente ed apposito regolamento in proporzione al vantaggio indebitamente percepito.

Appendice 1 - Nucleo familiare ai fini ISEE

1. Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013. In particolare, con riferimento alla data di sottoscrizione della DSU, il nucleo familiare è composto in ogni caso:

- a) dallo studente;
- b) da tutte le persone presenti nello stato di famiglia dello studente, anche se non legate da vincolo di parentela o affinità. Fanno eccezione i soggetti, maggiorenni, non coniugati e senza figli, fiscalmente a carico* al 100% dei propri genitori, questi ultimi esterni al nucleo anagrafico dello studente;
- c) dai fratelli/sorelle dello studente, maggiorenni, non coniugati e senza figli, non presenti nello stato di famiglia dello studente ma fiscalmente a carico* al 100% dei genitori;

*ATTENZIONE: il carico fiscale è valutato con riferimento all'anno di produzione dei redditi e non quello al momento della sottoscrizione della DSU, ossia si deve considerare il carico fiscale nel 2024;

- d) eventuali soggetti minorenni (anche se non presenti nello stato di famiglia dello studente), in affidamento preadottivo a soggetti del nucleo anagrafico alla data di sottoscrizione dell'ISEE;

inoltre, se non già presenti in virtù dei casi precedenti e se non ricorrono le condizioni di studente indipendente (vedi punto 2 di questa appendice):

- e) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente;
- f) da entrambi i genitori del richiedente, se tra loro mai coniugati, anche se aventi uno o entrambi residenza anagrafica diversa dallo studente, secondo le modalità previste al punto 4 di questa appendice.

2. Studente indipendente (art. 8 comma 2 DPCM 159/2013)

Lo studente che non risiede con alcuno dei genitori potrà dichiararsi indipendente dal nucleo familiare d'origine e produrre attestato ISEE in cui compare senza i genitori (ma facendo comunque riferimento alle altre regole di composizione previste dalla normativa), solamente se, alla data di sottoscrizione della DSU, ricorrono entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- b) redditi propri derivanti da lavoro dipendente o assimilato, non prestato alle dipendenze di un familiare entro il 3° grado di parentela, fiscalmente dichiarati negli ultimi 2 anni solari precedenti la domanda, non inferiori a € 9.000 per ciascun anno (valore previsto dal art. 3 comma 1 del D.M. 1320 del 17/12/2021).

In assenza di uno o di entrambi i requisiti, lo studente sarà integrato nel nucleo dei genitori (in caso di loro separazione legale o divorzio vedi il punto 4 di questa appendice) e delle altre persone individuate secondo quanto previsto dal punto 1 di questa appendice.

Studente coniugato: lo studente coniugato può essere considerato studente indipendente solo se soddisfa il requisito di residenza sopra indicato e se considerando anche i redditi del coniuge il requisito di reddito minimo di € 9.000,00 viene rispettato (si considera il reddito della coppia e non solo quello dello studente).

Procedura da seguire per ottenere l'ISEE integrato con i genitori

Per questioni tecniche del sistema informatico dell'INPS, lo studente che deve integrare il proprio nucleo con quello dei genitori, dovrà assicurarsi che, al momento della richiesta del proprio ISEE, i genitori siano già in possesso di un attestato ISEE in corso di validità (in caso contrario l'INPS non potrà calcolare l'ISEE cumulativo).

Ottenuto l'ISEE i genitori dovranno comunicare allo studente il numero di protocollo del proprio ISEE e lo studente dovrà provvedere a farlo inserire nell'apposito campo del quadro D della propria DSU. In questo modo l'INPS provvederà ad integrare l'ISEE dello studente con quello dei genitori solo ai fini del calcolo dell'ISEE universitario.

3. Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (art. 8 comma 4 DPCM 159/2013)

Il nucleo familiare dello studente iscritto a un corso di dottorato di ricerca è formato esclusivamente:

- dallo stesso richiedente;
- dal coniuge;
- dai figli minorenni;
- dai figli maggiorenni, secondo le regole di ordinaria composizione del nucleo.

E' fatta comunque salva la possibilità per il dottorando di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie (incluso cioè eventuali altre persone presenti nello stato di famiglia).

4. Studente NON indipendente

4.1 Studente con genitori tra loro mai coniugati

Lo studente i cui genitori non sono mai stati tra loro coniugati, entrambi concorrono a formare il nucleo del richiedente, ma con modalità differenti:

1. se il genitore, non convivente con lo studente richiedente, risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore e/o risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore, il genitore non convivente con lo studente viene considerato con il valore previsto dalla cosiddetta 'componente aggiuntiva' di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013;
2. se non si è in presenza di alcuna delle casistiche sopra riportate, entrambi i genitori concorrono a formare il nucleo nella misura del 100% dei propri redditi e patrimoni.

4.2 Studente con genitori tra loro legalmente separati o divorziati

Lo studente non indipendente i cui genitori sono legalmente separati o divorziati, fa parte del nucleo del genitore con il quale forma stato di famiglia, fatti salvi i casi di cui al punto 4.3 di questa appendice.

4.3 Casi particolari

Studente con genitori legalmente separati o divorziati, ciascuno con residenza anagrafica distinta dagli altri soggetti

Nel caso di studente avente residenza anagrafica propria, distinta dai genitori legalmente separati o divorziati e ciascuno con propria residenza anagrafica, lo studente forma nucleo:

- con il genitore che lo aveva fiscalmente a carico al 100% nell'anno di produzione dei redditi considerati (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore);
oppure
- in caso di carico fiscale condiviso nell'anno di produzione dei redditi considerati, con un genitore a propria scelta (ed eventuali altre persone dello stato di famiglia del genitore scelto);
oppure
- in assenza di carico fiscale, forma nucleo con il genitore che nella sentenza è previsto percepisca gli assegni di mantenimento per lo studente; in mancanza, si applicano gli artt. 433, 441 cc.

Studente orfano di entrambi i genitori

Il nucleo dello studente orfano di entrambi i genitori è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.

Soggetti in convivenza anagrafica

Il soggetto in convivenza anagrafica (cioè coabitante con altri soggetti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a sé, salvo che, se coniugato, debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge.

Care Leavers

I care-leavers sono giovani in uscita da affidi e comunità residenziali in seguito ad un allontanamento dalle loro famiglie di origini per motivi di tutela e protezione, che, dall'età di 18, rimangono stretti dalla necessità di provvedere al proprio mantenimento, rischiando di restare fuori dalla prospettiva dello studio universitario, nonostante vi sia motivazione, attitudini e capacità personali.

In questi casi l'Ateneo accetta l'ISEE ordinario in cui il nucleo familiare è costituito dal solo studente.

Lo studente che ritenga di non appartenere a un nucleo familiare contemplato dalle regole esposte in questa Appendice è invitato a contattare contribuzione@unimib.it e dsu@unimib.it al fine di chiarire la corretta composizione ai fini ISEE del nucleo da dichiarare.

5 - Nucleo familiare con componenti con disabilità

L'art. 2 sexies della L. 89/2016 ha introdotto una rilevante novità nella normativa ISEE in caso di componenti del nucleo con disabilità media o grave o non autosufficienza (all. 3 DPCM 159/2013). Al ricorrere di tale casistica non sono più da dichiarare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF, né si applicano le detrazioni e le franchigie prima previste. In sostituzione di quanto sopra è stata ripristinata la maggiorazione della scala di equivalenza nella misura di 0,5 per ogni componente disabile, secondo la definizione prevista dal DPCM 159/2013.

Appendice 2 - Calcolo d'ufficio dell'ISEE per studenti non internazionali e dottorandi residenti all'estero o con familiari residenti all'estero

Studenti interessati

Gli studenti interessati da questa procedura sono:

- i dottorandi non residenti in Italia;
- gli studenti con nucleo familiare in parte o totalmente all'estero ed in possesso di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - cittadinanza italiana;
 - residenza in Italia;
 - titolo di accesso, al corso frequentato, conseguito in Italia.

1. Informazioni generali

Come confermato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, l'attuale sistema informatico dell'ISEE non consente il calcolo della condizione economica dei componenti del nucleo familiare residenti all'estero. Risulta pertanto inapplicabile la previsione di cui all'art. 8, comma 5 del DPCM 159/2013.

Conseguentemente, per l'a.a. 2026/2027 l'Ateneo ha deciso di procedere nei seguenti modi:

- A. **studenti con nucleo familiare residente in uno dei Paesi riportati in [Tabella 1](#):** la valutazione della situazione economico-patrimoniale della famiglia dello studente sarà effettuata sulla base dei dati forniti dal F.M.I. relativi al Pil PPA pro-capite del 2024 integrati con i dati della Banca Mondiale e della Central Intelligence Agency.
- B. **studenti con nucleo familiare residente in uno dei Paesi riportati in [Tabella 2](#) o non presenti in nessuna tabella:** la valutazione della situazione economico-patrimoniale sarà effettuata sulla base della documentazione indicata al punto 3 di questa Appendice.

NB: per situazioni miste tra i punti sopra indicati contattare contribuzione@unimib.it

Le necessarie conversioni di valuta sono effettuate sulla base del cambio medio del 2024.

2. Procedura di richiesta calcolo ISEE

Di seguito vengono riportate le casistiche che possono verificarsi e la documentazione da consegnare per ognuna di esse.

Le tabelle con l'elenco dei paesi sono riportate in calce alla presente guida.

Casistica	Tabella paesi	Documenti da consegnare
Nucleo familiare totalmente residente all'estero (compreso lo studente)	1	- Modulo richiesta calcolo ISEE - Documento utile all'identificazione
	2 e paesi non presenti in nessuna delle tabelle	- Modulo richiesta calcolo ISEE - Documento utile all'identificazione - Documenti indicati in Appendice 2 punto 3 legalizzati e tradotti come indicato al punto 4 dell'Appendice 2

Nucleo familiare parzialmente residente all'estero	1	- Modulo richiesta calcolo ISEE - Documento utile all'identificazione - ISEE ordinario calcolato in Italia per i componenti residenti in Italia
	2 e paesi non presenti in nessuna delle tabelle	- Modulo richiesta calcolo ISEE - Documento utile all'identificazione - Documenti indicati in Appendice 2 punto 3 legalizzati e tradotti come indicato al punto 4 dell'Appendice 2 - ISEE ordinario calcolato in Italia per i componenti residenti in Italia

La documentazione indicata nella tabella sopra riportata deve essere inviata a contribuzione@unimib.it tramite mail campus.

Il modulo per la richiesta del calcolo ISEE è presente all'ultima pagina della seguente guida e sul sito di Ateneo alla sezione Contribuzione Studentesca.

Scadenze consegna documentazione: valgono le medesime scadenze indicate al [punto 2](#) della presente Guida con la conseguente applicazione delle medesime penali in caso di consegna tardiva.

3. Documentazione estera

La documentazione sotto elencata deve:

- essere rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e i patrimoni detenuti;
- essere tradotta in italiano e legalizzata secondo quanto indicato al punto 4 di questa Appendice;
- avere data di rilascio successiva all'01/01/2025 per tutti i documenti.

NB: non è ammessa l'autocertificazione relativa a redditi e/o patrimoni esteri.

Gli studenti stranieri iscritti ad un corso di dottorato o con cittadinanza italiana il cui nucleo familiare risieda totalmente all'estero (compreso lo studente) in uno dei Paesi compresi nell'elenco di cui alla [Tabella 2](#) o in paesi non compresi in nessuna delle due appendici, dovranno inviare a contribuzione@unimib.it (tramite account campus ed indicando nella mail il proprio numero di matricola):

- il modulo di richiesta del calcolo ISEE, allegato in fondo alla presente guida, compilato e sottoscritto ed un documento utile all'identificazione;
- per tutti i componenti del nucleo familiare, la seguente documentazione relativa a:

Nucleo familiare	Documento attestante la composizione del nucleo familiare all'estero e, in caso di genitori divorziati, relativo provvedimento o certificazione.
Redditi esteri	• documento attestante il reddito percepito nell'anno solare 2024 da ciascun componente la famiglia con età superiore o uguale a 18 anni (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2024); • qualora uno o più componenti, di età superiore o uguale a 18 anni nel corso del 2024, non abbiano percepito reddito nell'anno 2024, occorre presentare un documento che lo certifichi;

	• in caso di genitori coniugati o tra loro mai coniugati, dovranno essere prodotti i redditi di entrambi, anche nel caso in cui uno di essi non compaia nel documento attestante la composizione del nucleo;
Fabbricati esteri	• documento attestante i fabbricati di proprietà dei componenti del nucleo familiare alla data del 31/12/2024 (il documento deve essere rilasciato dall'autorità pubblica che possa fornire la situazione <u>a livello nazionale</u>), con l'indicazione dei metri quadrati; • documento che certifichi l'assenza di proprietà di fabbricati per ogni membro del nucleo familiare che non ne possiede;
Patrimonio mobiliare all'estero	Documento attestante il patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31/12/2024 da ogni componente del nucleo familiare (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, saldi di c/c, investimenti, depositi ecc.).
Redditi e patrimonio immobiliare in Italia	Documentazione che certifichi eventuali redditi percepiti in Italia nel 2024 e/o beni mobili ed immobili posseduti in Italia al 31/12/2024 da parte dei componenti del nucleo familiare residenti all'estero (per queste informazioni può essere compilata una autocertificazione).
Patrimonio mobiliare in Italia	Documentazione che certifichi il valore del patrimonio mobiliare posseduto in Italia al 31/12/2024 da parte dei componenti del nucleo familiare residenti all'estero (dato non autocertificabile).

4. Legalizzazione dei documenti

La legalizzazione dei documenti, ove richiesti ai sensi del [punto 3](#), è differente da Paese a Paese. Le normative si riconducono a 4 grandi aree:

A	Paesi la cui documentazione è esente da legalizzazione.
B	Paesi la cui documentazione prevede l'esenzione dal timbro consolare/diplomatico dell'Ambasciata italiana, ma obbligo di timbro Apostille: i documenti che vengono rilasciati da autorità locali di uno di questi Paesi, in base alla Convenzione dell'Aja del 1961, sono esenti da legalizzazione all'Ambasciata italiana ma devono obbligatoriamente riportare il timbro "Apostille" così come previsto dall'art. 6 della Convenzione citata.
C	Studenti appartenenti a Paesi particolarmente poveri secondo decreto MUR.
D	Tutti gli altri Paesi che non rientrano nei gruppi A, B, C: tutti gli studenti appartenenti a Nazioni non presenti nei punti precedenti devono far legalizzare i documenti rilasciati nel loro Paese d'origine attraverso l'Ambasciata o Consolato italiani.

Caso particolare

Svezia: per la Svezia, firmataria della Convenzione di Londra del 1968, vige una legislazione a parte. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione i documenti rilasciati solo ed esclusivamente dalle autorità diplomatiche e consolari (presenti sul territorio italiano).

Nella [Tabella 2](#) è disponibile l'elenco generale delle Nazioni con indicata la lettera di riferimento ai gruppi sopra citati.

Le Nazioni non presenti in nessuna delle due tabelle riportate in fondo alla presente guida ricadono nel gruppo D.

Appendice 3 - Calcolo d'ufficio dell'ISEE per studenti che richiedono la Borsa di Studio, residenti all'estero o con familiari residenti all'estero

Gli studenti che richiedono i benefici del [Bando DSU](#), se residenti all'estero o con nucleo familiare tutto o in parte residente all'estero, per il calcolo dell'ISEE al fine di soddisfare il requisito economico dei benefici, devono necessariamente attenersi ai criteri della tabella sottostante.

NB: ai fini dei benefici DSU, questa modalità vale sia per gli studenti che sono classificati come "internazionali" sia per quelli che non lo sono, purché abbiano residenza estera o componenti del nucleo familiare residenti all'estero.

Casistica	Paesi	Documenti da allegare su Sportello Online
Nucleo familiare totalmente residente all'estero (compreso lo studente)	Tabella 1 (ad eccezione di Grecia, Kazakistan, Lettonia, Malesia, Panama, Oman, Turchia)	- Nessuno.
	- Tabella 2 - non presenti in nessuna delle tabelle - Grecia, Kazakistan, Lettonia, Malesia, Panama, Oman, Turchia	- Documenti indicati in Appendice 2 punto 3 legalizzati e tradotti come indicato al punto 4 dell'Appendice 2 .
Nucleo familiare parzialmente residente all'estero	Tabella 1 (ad eccezione di Grecia, Kazakistan, Lettonia, Malesia, Panama, Oman, Turchia)	- Nessuno (ma devono produrre, senza allegare su Sportello Online, un ISEE ordinario per i componenti residenti in Italia).
	- Tabella 2 - non presenti in nessuna delle tabelle - Grecia, Kazakistan, Lettonia, Malesia, Panama, Oman, Turchia	- Documenti indicati in Appendice 2 punto 3 legalizzati e tradotti come indicato al punto 4 dell'Appendice 2 . - ISEE ordinario calcolato in Italia per i componenti residenti in Italia.

Per maggiori informazioni su tempistiche e modalità di presentazione dei documenti, consultare il [Bando DSU](#).

ATTENZIONE

- Gli studenti appartenenti ai paesi della [Tabella 2](#), a paesi non presenti in nessuna tabella o a Grecia, Kazakistan, Lettonia, Malesia, Panama, Oman e Turchia, in caso di incompletezza o non conformità della documentazione relativa al calcolo ISEE, risulteranno non idonei ai benefici DSU.

- Gli studenti con residenza in paesi della [Tabella 1](#), per i quali il valore ISEE indicato risulta superiore al valore ISEE previsto nel Bando dei benefici per essere collocati in 1a fascia (che quindi vengono collocati d'ufficio in fascia 2 o 3 della borsa di studio), hanno la possibilità di richiedere una modalità alternativa di calcolo dell'ISEE contattando dsu@unimib.it. La modalità di calcolo alternativa richiedibile è uguale a quella prevista per gli studenti provenienti dai paesi della [Tabella 2](#), con necessità di produrre i documenti esteri indicati in [Appendice 2 punto 3](#). L'ufficio Benefici agli Studenti provvederà a creare su Sportello Online, unicamente per gli studenti che ne fanno richiesta e appartenenti a questi paesi, le apposite sezioni per allegare i documenti esteri necessari. In caso di incompletezza o non conformità di uno o più documenti, alla pubblicazione della graduatoria dei benefici verrà applicato d'ufficio l'ISEE indicato nella [Tabella 1](#).

Tabella 1 - Elenco Paesi con esenzione dal produrre i documenti economici esteri

L'elenco trae origine dai dati del F.M.I. relativi al Pil PPA pro-capite del 2024 (anno di riferimento per gli ISEE - a.a. 2026/2027), integrati con i dati della Banca Mondiale e della Central Intelligence Agency.

I paesi particolarmente poveri, individuati con decreto del MUR, sono tutti inseriti in questa tabella.

NB: il nome dei paesi è indicato in lingua inglese.

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE
Afghanistan	2.133,98	1.283,60
Albania	19.326,51	12.275,58
Algeria	16.907,63	10.456,87
American Samoa	10.272,40	6.178,89
Angola	9.568,97	5.755,77
Anguilla	29.582,98	19.987,20
Antigua and Barbuda	28.829,24	19.420,48
Argentina	28234,9	18973,61
Armenia	21.804,71	14.138,88
Azerbaijan	23.889,28	15.706,22
The Bahamas	38709,69	26849,39
Bangladesh	9.301,91	5.595,14
Barbados	22.702,99	14.814,28
Belarus	31.033,83	21.078,07
Belize	13.915,90	8.370,47
Benin	4.227,02	2.542,57
Bhutan	15.843,52	9.656,78
Bolivia	12.306,81	7.402,59
Bosnia and Herzegovina	20.761,78	13.354,72
Botswana	19.627,77	12.502,08
Brazil	21.289,56	13.751,55
British Virgin Islands	38648,73	26803,55
Bulgaria	37493,68	25935,1
Burkina Faso	2.766,87	1.664,28
Burundi	914,59	550,13
Cabo Verde	10.977,97	6.603,29
Cambodia	7.513,77	4.519,56
Cameroon	5.341,24	3.212,78
Central African Republic	1.316,64	791,96
Chad	2.967,83	1.785,16
Chile	32555,1	22221,88
China	25.891,85	17.211,92
Colombia	20.516,72	13.170,47

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE
Comoros	3.685,09	2.216,60
Democratic Republic of the Congo	1.841,77	1.107,83
Republic of Congo	6.078,55	3.656,27
Cook Islands	28.437,83	19.126,19
Costa Rica	28.939,72	19.503,55
Côte d'Ivoire	7.318,13	4.401,88
Cuba	22.616,66	14.749,37
Curacao	31.198,87	21.202,16
Djibouti	8.363,67	5.030,78
Dominica	17.410,39	10.834,88
Dominican Republic	27.858,42	18.690,54
Ecuador	15.266,07	9.222,61
Egypt	19.960,83	12.752,51
El Salvador	12.676,08	7.624,71
Equatorial Guinea	19.973,71	12.762,19
Eritrea	668,00	401,81
Eswatini	12.182,21	7.327,64
Ethiopia	3.902,12	2.347,14
Fiji	14.864,31	8.940,94
French Polynesia	22.234,95	14.462,37
Gabon	23.119,20	15.127,22
The Gambia	3.288,99	1.978,34
Georgia	27.067,78	18.096,08
Ghana	7.683,16	4.621,45
Greece	40879,84	28481,08
Grenada	19.253,02	12.220,32
Guatemala	13.731,76	8.259,71
Guinea	4.231,96	2.545,54
Guinea-Bissau	2.967,51	1.784,97
Haiti	2.899,33	1.743,96
Honduras	7.154,21	4.303,28
India	10.256,15	6.169,11
Indonesia	15.824,68	9.642,62
Islamic Republic of Iran	20.178,26	12.915,99
Iraq	14.668,81	8.823,34
Jamaica	12.719,78	7.650,99
Jordan	11.371,65	6.840,09
Kazakhstan	39919,66	27759,14
Kenya	6.832,62	4.109,85
Kiribati	3.393,79	2.041,38
Korea (North)	1.559,20	937,87
Kosovo	18.183,28	11.416,00
Kyrgyz Republic	7.992,66	4.807,62

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE
Lao P.D.R.	9.315,84	5.603,51
Latvia	39291,09	27286,54
Lebanon	11.697,50	7.036,09
Lesotho	2.975,37	1.789,70
Liberia	1.783,89	1.073,02
Libya	13.961,97	8.398,17
Madagascar	1.883,10	1.132,69
Malawi	1.644,07	988,91
Malaysia	39383,33	27355,89
Maldives	32603,54	22258,3
Mali	3.173,09	1.908,63
Marshall Islands	6.650,71	4.000,43
Mauritania	8.038,66	4.835,28
Mauritius	30.075,90	20.357,82
Mexico	23.894,34	15.710,03
Micronesia	4.480,06	2.694,77
Moldova	17.670,54	11.030,48
Mongolia	18.192,66	11.423,05
Montenegro	31.077,00	21.110,52
Montserrat	18417,79	11592,32
Morocco	10.300,17	6.195,59
Mozambique	1.619,62	974,21
Myanmar	4.808,28	2.892,20
Namibia	11.319,07	6.808,46
Nauru	10.878,41	6.543,40
Nepal	5.482,34	3.297,65
New Caledonia	33018,42	22570,24
Nicaragua	8.636,59	5.194,94
Niger	1.898,45	1.141,92
Nigeria	8.683,90	5.223,40
Niue	10.180,68	6.123,72
North Macedonia	26.562,92	17.716,48
Northern Mariana Islands	22470,88	14639,76
Oman	40370,42	28098,06
Pakistan	6.435,14	3.870,76
Palau	16.861,76	10.422,38
Palestine	4.289,55	2.580,18
Panama	39588,72	27510,32
Papua New Guinea	3.420,17	2.057,25
Paraguay	19.332,72	12.280,24
Peru	17.405,26	10.831,02
Philippines	11.566,78	6.957,46
Rwanda	3.714,92	2.234,54

Paese	PIL PPA in Euro	ISEE
Saint Martin	18.045,76	11.312,60
Samoa	7.551,73	4.542,40
São Tomé and Príncipe	5.965,75	3.588,42
Senegal	4.808,43	2.892,29
Serbia	29.551,01	19.963,17
Seychelles	31252,24	21242,29
Sierra Leone	3.366,19	2.024,78
Solomon Islands	2.390,24	1.437,74
Somalia	1.764,54	1.061,38
South Africa	15.168,89	9.149,54
South Sudan	951,09	572,08
Sri Lanka	14.939,67	8.986,27
St. Kitts and Nevis	30694,85	20823,2
St. Lucia	26.792,00	17.888,72
St. Vincent and the Grenadines	18.668,90	11.781,13
Sudan	2.238,94	1.346,73
Suriname	20.261,97	12.978,93
Syria	4.127,30	2.482,59
Tajikistan	5.369,08	3.229,52
Tanzania	3.931,39	2.364,75
Thailand	23.778,54	15.622,96
Timor-Leste	4.253,81	2.558,68
Togo	3.198,98	1.924,20
Tokelau	5.506,74	3.312,33
Tonga	7.243,23	4.356,83
Trinidad and Tobago	33263,84	22754,77
Tunisia	13.800,53	8.301,07
Turkey	39649,88	27556,3
Turkmenistan	21.155,18	13.650,51
Turks and Caicos Islands	36.219,49	24.977,06
Tuvalu	5.585,98	3.359,99
Uganda	3.514,10	2.113,74
Ukraine	18.878,61	11.938,80
Uruguay	33871,95	23212
Uzbekistan	11.570,30	6.959,58
Vanuatu	3.627,70	2.182,08
Venezuela	8.178,39	4.919,33
Vietnam	15.590,58	9.466,60
West Bank and Gaza	4.289,55	2.580,18
Yemen	1.528,18	919,20
Zambia	4.028,07	2.422,90
Zimbabwe	7.039,44	4.234,25

NB: i paesi non presenti in nessuna delle due tabelle fanno parte della categoria D ([Appendice 2 - punto 4](#))

Tabella 2 - Elenco Paesi con obbligo di produrre i documenti economici esteri

Andorra	B	Kuwait	D
Antartico Britannico	B	Liechtenstein	A
Antille Olandesi	A	Lithuania	A
Aruba	A	Luxembourg	A
Australia	B	Macao SAR	B
Austria	A	Malta	A
Bahrain	B	Martinica	B
Belgium	A	Mayotte	B
Bermuda	B	Netherlands	A
Bonaire	B	New Zealand	B
Brunei Darussalam	B	Norway	A
Canada	B	Poland	A
Croatia	A	Portugal	A
Cyprus	A	Principato di Monaco	B
Czech Republic	A	Puerto Rico	D
Denmark	A	Qatar	D
Estonia	A	Riunione	B
Falkland	B	Romania	B
Finland	A	Russia	B
France	A	Saba	B
French Guyana	B	Saint-Barthélemy	B
Georgia del Sud	D	Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha	B
Germany	A	Saint-Pierre e Miquelon	B
Gibilterra	B	San Marino	A
Great Britain and Northern Ireland			
Ireland	A	Saudi Arabia	B
Guadalupe	B	Singapore	B
Guernesey	B	Sint Eustatius	B
Guyana	B	Sint Maarten	B
Hong Kong SAR	B	Slovenia	A
Hungary	A	South Korea	B
Iceland	B	Spain	A
Ireland	A	Sweden	B
Isola di Man	A	Switzerland	A
Isola Cayman	B	Taiwan Province of China	D
Isole Sandwich Meridionali	D	United Arab Emirates	D
Israel	B	United States	B
Japan	B	Wallis and Futuna	B
Jersey	B	-	-

NB: i paesi non presenti in nessuna delle due tabelle fanno parte della categoria D ([Appendice 2 - punto 4](#))

Richiesta calcolo dell'ISEE per studenti non internazionali e dottorandi residenti all'estero o con familiari residenti all'estero

Matricola

Il/la sottoscritto/a

Nato/a a il

Residente/domiciliato/a a in via n.

Iscritto/a al corso di laurea/dottorato

Dichiara la seguente situazione

(barrare una sola casella tra quelle proposte ed allegare al modulo quanto richiesto)

- ☐ **Studente con nucleo familiare totalmente residente all'estero:** allegare copia di un documento di riconoscimento o del permesso di soggiorno (se previsto). Se il paese di residenza è riportato in Tabella 2 della "Guida ISEE 2026/2027", presente sul sito di Ateneo, allegare anche i documenti richiesti legalizzati e tradotti;

Numero componenti del nucleo familiare residenti all'estero (compreso lo studente)

Paese estero di residenza del nucleo familiare

- ☐ **Studente con nucleo familiare parzialmente residente all'estero:** allegare copia del permesso di soggiorno (se previsto), copia dell'ISEE calcolato sulla base di redditi percepiti e patrimonio posseduto dai componenti del nucleo residenti in Italia e se il paese estero di residenza è riportato in Tabella 2 della "Guida ISEE 2026/2027", presente sul sito di Ateneo, allegare anche i documenti richiesti legalizzati e tradotti;

Numero componenti del nucleo familiare residenti all'estero, di cui maggiorenni nel 2024

Paese estero di residenza del nucleo familiare

Milano, il

.....
firma